*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 118° — Numero 15

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

**Roma - Martedì, 18 gennaio 1977**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI



SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 15 DEL 18 GENNAIO 1977:

**Ministero del tesoro:** Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1977, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

**(525)**

# PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Convocazione del Parlamento**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quinta seduta comune, giovedì 27 gennaio 1977, alle ore 10, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Votazione per la elezione di tre giudici della Corte costituzionale.

**(526)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. **915**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Udito il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 115, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, è modificato nel senso che il primo e il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione, ed ha la durata di tre anni.

Direttore della scuola è il direttore dell'istituto di anestesia e rianimazione.

Dopo l'art. 163, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in audiologia e in puericultura annesse alla facoltà di medicina e chirurgia.

*Scuola di specializzazione in audiologia*

Art. 164. — La scuola di specializzazione in audiologia ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Ferrara. Essa è diretta dal titolare di una delle cattedre afferenti all'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università con designazione da parte del consiglio di facoltà.

La scuola è retta secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione dell'Università di Ferrara.

Art. 165. — La durata del corso è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo di iscritti è di dodici (quattro per anno).

Art. 166. — L'ammissione al corso è per titoli e per esami, titolo necessario per l'ammissione al corso è la laurea in medicina e chirurgia.

Nessuna abbreviazione di corso può essere ammessa.

Art. 167. — Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione nell'anno successivo e, per quelli che sono iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma.

Alla fine del terzo anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di audiologia, previamente concordato tra il diplomando ed il direttore della scuola.

Art. 168. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

nozioni di fisica acustica;
anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
nozioni di psichiatria.

2° *Anno*:

tecniche audiometriche;
nozioni di neurologia;
nozioni di vestibologia.

3° *Anno*:

patologia dell'udito;
terapia medica, chirurgica e protesica della sordità;
la sordità sotto il profilo sociale;
la rieducazione dell'ipoacusico.

Per tasse, soprattasse e contributi si fa riferimento alle norme statutarie in vigore.

*Scuola di specializzazione in puericultura*

Art. 169. — La scuola di specializzazione in puericultura ha sede presso l'istituto di puericultura e medicina neonatale dell'Università di Ferrara ed è diretta dal professore di ruolo della cattedra stessa.

Art. 170. — La durata del corso è di tre anni. Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal consiglio della scuola.

Art. 171. — Il numero massimo degli iscritti è di quindici per i tre anni di corso.

Art. 172. — L'ammissione al corso è per titoli.

Art. 173. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) peculiarità anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
2) elementi di genetica medica ed eugenetica;
3) elementi di puericultura perinatale;
4) auxologia;
5) alimentazione e dietetica dell'età infantile;
6) elementi di semeiotica infantile.

2° *Anno*:

1) psicologia dell'igiene mentale nell'età evolutiva;
2) igiene ed assistenza nell'età evolutiva;
3) profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
4) elementi di medicina scolastica;
5) legislazione ed assistenza sociale nell'infanzia.

3° *Anno*:

tirocinio pratico presso l'istituto dove la scuola ha sede od altre istituzioni od enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *dicembre* 1976
*Registro n.* 104 *Istruzione, foglio n.* 394

LEGGE 12 gennaio 1977, n. 1 (*Raccolta* 1977).

**Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione ».

Art. 2.

L'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 - (*Colloqui, corrispondenza e informazione*). — I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Per gli imputati i permessi di colloquio, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorità giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11.

Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« L'affidamento al servizio sociale è escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

Art. 6.

L'articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 55 - (*Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata*). — Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale ».

Art. 7.

Fra i commi secondo e terzo dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

« Con decreto del presidente della corte di appello può essere temporaneamente destinato a compiere le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di appello o di tribunale.

Per il funzionamento degli uffici di sorveglianza si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dai capitoli n. 1586 e n. 1587 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1976 e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. L'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza ».

Art. 8.

Il quarto e il sesto comma dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, qualora rinvenga in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati ».

« Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56, sulle licenze e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello è costituita un'apposita sezione la quale è competente in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di revoca anticipata delle misure di sicurezza, di semilibertà, di riduzione di pena per la liberazione anticipata ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 70 è aggiunto il seguente:

« Per il trattamento economico degli esperti componenti della sezione di sorveglianza si applicano le norme relative ai giudici popolari di corte d'assise di appello ».

Art. 10.

Dopo il capo II del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, prima dell'articolo 71, è aggiunto il capo II-*bis* intitolato: « Procedimento di sorveglianza ».

Art. 11.

L'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

« Art. 71 - (*Norme generali*). — Per l'adozione dei provvedimenti di competenza della sezione di sorveglianza in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di semi-libertà e di riduzione di pena per la liberazione anticipata nonchè dei provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito e di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, si applica il procedimento indicato nel presente articolo.

Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Ove l'interessato non provveda, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, a nominare un difensore, questi è nominato d'ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento.

La competenza per la remissione del debito richiesta da chi non è più detenuto, spetta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o pena da cui è stato dimesso ».

« Art. 71-*bis* - (*Udienza*). — L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonchè, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione ».

Art. 71-*ter* - (*Impugnazioni*). — Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 631 del codice di procedura penale ».

« Art. 71-*quater* - (*Comunicazioni*). — Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale ».

« Art. 71-*quinquies* - (*Revoca*). — Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione ».

« Art. 71-*sexies* - (*Inammissibilità*). — Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.

Il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.

A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza ».

Art. 12.

L'articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 79 - (*Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza*). — Le norme della presente legge si applicano anche nei con-

fronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68 ».

Art. 13.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 81 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti dal seguente:

« Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonchè compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi ».

Art. 14.

La tabella *A* allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla seguente:

« TABELLA *A*

SEDI E GIURISDIZIONI
DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA PER ADULTI

*Ancona*: tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.
*Macerata*: tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.
*Bari*: tribunali di Bari, Trani.
*Foggia*: tribunali di Foggia, Lucera.
*Bologna*: tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.
*Modena*: tribunale di Modena.
*Reggio Emilia*: tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.
*Brescia*: tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.
*Mantova*: tribunali di Mantova, Cremona.
*Cagliari*: tribunali di Cagliari, Oristano.
*Nuoro*: tribunali di Nuoro, Lanusei.
*Sassari*: tribunali di Sassari, Tempio Pausania.
*Caltanissetta*: tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.
*Catania*: tribunali di Catania, Caltagirone.
*Siracusa*: tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.
*Catanzaro*: tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.
*Cosenza*: tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.
*Reggio Calabria*: tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.
*Firenze*: tribunali di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia.
*Siena*: tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.
*Livorno*: tribunale di Livorno.
*Pisa*: tribunali di Pisa, Lucca.
*Genova*: tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.
*Massa*: tribunali di Massa, La Spezia.
*L'Aquila*: tribunali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona.
*Pescara*: tribunali di Pescara, Lanciano, Teramo, Vasto, Chieti.
*Lecce*: tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.
*Messina*: tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
*Milano*: tribunali di Milano, Lodi, Monza.
*Pavia*: tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
*Varese*: tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
*Napoli*: tribunale di Napoli.
*Avellino*: tribunali di Avellino, Ariano Irpino, Benevento, Sant'Angelo dei Lombardi.
*Campobasso*: tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
*Salerno*: tribunali di Salerno, Sala Consilina, Vallo della Lucania.
*Santa Maria Capua Vetere*: tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
*Palermo*: tribunali di Palermo, Termini Imerese.
*Agrigento*: tribunali di Agrigento, Sciacca.
*Trapani*: tribunali di Trapani, Marsala.
*Perugia*: tribunali di Perugia, Orvieto.
*Spoleto*: tribunali di Spoleto, Terni.
*Potenza*: tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera, Melfi.
*Roma*: tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.
*Frosinone*: tribunali di Frosinone, Cassino.
*Viterbo*: tribunali di Viterbo, Rieti.
*Torino*: tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
*Alessandria*: tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.
*Novara*: tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.
*Vercelli*: tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.
*Cuneo*: tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.
*Trento*: tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.
*Trieste*: tribunale di Trieste.
*Udine*: tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo.
*Venezia*: tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.
*Padova*: tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.
*Verona*: tribunali di Verona, Vicenza. »

Art. 15.

L'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 385 - (*Evasione*). — Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.

La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

---

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 2.

**Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e provincie.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al consolidamento dell'esposizione a breve termine di comuni e provincie verso il sistema bancario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui decennali, per la trasformazione in finanziamenti a lungo termine della consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve termine accordati dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè dagli istituti centrali di categoria, a comuni e province, aumentati dei relativi interessi maturati e non ancora regolati.

L'ammontare delle anticipazioni ottenute a fronte delle somme da riscuotere a saldo dei mutui già concessi a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali nonchè dei finanziamenti accordati a valere sui mutui in corso di perfezionamento per l'esecuzione di opere pubbliche o ad altro titolo, non concorre alla formazione dell'importo da trasformare in mutuo ai sensi del comma precedente.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente art. 1 sono concessi dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale sulla base della domanda dell'ente corredata da una attestazione del segretario dell'ente stesso, vistata dal sindaco o dal presidente la giunta provinciale, contenente la distinta analitica delle anticipazioni ottenute per capitale e interessi e per ente creditore.

I mutui sono assistiti dalla garanzia dello Stato che verrà dichiarata decaduta in tutto o in parte, con decreto del Ministro per il tesoro, per le quote che l'ente mutuatario è in grado di garantire con propri cespiti delegabili.

I mutui sono erogati, in unica soluzione, mediante consegna di cartelle, il cui netto ricavo deve corrispondere all'ammontare dell'esposizione dell'ente locale nei confronti dell'azienda di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché dell'istituto centrale di categoria, intestate nominativamente all'azienda o all'istituto stesso.

Gli interessi sulle cartelle, indipendentemente dalla materiale consegna dei titoli, hanno decorrenza 1° gennaio 1977 e dalla stessa data cessa la corresponsione di interessi sui crediti trasformati ai sensi dell'art. 1.

L'ammortamento dei mutui concessi ai sensi del presente articolo avrà inizio dal 1° gennaio 1978.

Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione e sugli ordini di consegna delle cartelle è successivo.

Art. 3.

La Banca d'Italia, nelle sue funzioni di vigilanza sulle aziende di credito, accerta le esposizioni risultanti presso gli enti creditizi interessati per consentire alla Cassa depositi e prestiti di verificarne la concordanza con le attestazioni rilasciate dagli enti locali ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale è autorizzata a trasformare in mutui decennali le esposizioni per morosità dei comuni e delle provincie, risultanti al 31 dicembre 1976 per capitale ed interessi, nei confronti della Cassa depositi e prestiti e della sezione stessa.

La notifica del provvedimento di trasformazione, che potrà essere effettuata mediante invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, comporta l'iscrizione nel bilancio dell'ente debitore per l'esercizio 1978 e per gli esercizi successivi, della relativa annualità di ammortamento.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 5.

Nei riguardi degli enti locali deficitari rimane efficace l'autorizzazione a contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici rilasciata ai sensi delle leggi 29 gennaio 1974, n. 17, 14 aprile 1975, n. 129 e 26 aprile 1976, n. 189, limitatamente alle quote relative alle somme ancora dovute per forniture di beni e servizi o per altro titolo, alla data del 31 dicembre 1976.

Per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente comma dovrà essere prodotta, unitamente alla documentazione di rito, una attestazione del segretario dell'ente locale, vistata dal sindaco o dal presidente la giunta provinciale, contenente il riepilogo delle somme rimaste da liquidare, distintamente per titolo di spesa ed esercizio finanziario.

Art. 6.

La sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti concede ai comuni ed alle provincie deficitari, nelle more delle autorizzazioni a contrarre mutui, anticipazioni ad integrazione dei disavanzi per l'anno 1977, fino all'ammontare del mutuo autorizzato a copertura del disavanzo dell'anno precedente o, in mancanza, di quello autorizzato a copertura del bilancio 1975.

Le anticipazioni di cui al precedente comma verranno concesse sulla base della domanda dell'ente locale, corredata da copia del decreto del Ministro per l'interno di autorizzazione a contrarre il mutuo a copertura del disavanzo economico, per l'ultimo esercizio approvato.

Le anticipazioni di cui al presente articolo sono concesse, al saggio di interesse del 15 per cento, e saranno somministrate in quattro rate trimestrali anticipate.

Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione e sui mandati di pagamento è successivo.

Per quanto non diversamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Art. 7.

Per eventuali necessità di cassa connesse all'applicazione del presente decreto, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 245, 246 e 247 del capo secondo del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.

Art. 8.

A partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, è fatto divieto ai comuni ed alle provincie di contrarre finanziamenti a breve

termine ad eccezione delle anticipazioni della sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti nonchè delle anticipazioni di tesoreria, la cui consistenza complessiva non potrà superare i 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata dell'ente accertate nell'esercizio precedente.

Art. 9.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1977, è fatto divieto ai comuni, alle provincie e alle aziende municipalizzate di procedere ad assunzioni di personale, comunque denominato, anche a carattere straordinario o temporaneo ed anche in adempimento di obblighi di legge.

I concorsi per la nomina in ruolo in corso di espletamento saranno portati a termine qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — COSSIGA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1977
*Atti di Governo, registro n.* 12, *foglio n.* 5

---

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 3.

**Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della vendita delle carni, al fine di razionalizzare la distribuzione per equilibrarne i consumi, ferma restando la necessaria tutela dei consumatori e dei produttori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, secondo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171, è abrogato.

Gli articoli 3, 4 e 5 della legge di cui al comma precedente sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle equine e di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a ciò esclusivamente destinati.

Art. 4. — I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con espressa specificazione del loro stato di carni fresche o congelate.

Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime.

Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca o congelata della carne posta in vendita.

Art. 5. — I prezzi di vendita delle carni congelate e scongelate sono fissati dal Comitato interministeriale prezzi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quelli per la sanità e per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le occorrenti norme di esecuzione relative alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate.

Il decreto potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative da L. 500.000 a L. 5.000.000.

Si applicano le disposizioni degli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 3.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono titolari di autorizzazioni comunali per la vendita di carni comprese nelle tabelle II e III allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1971, possono ottenere l'estensione da parte del sindaco della autorizzazione alla vendita di tutti i prodotti compresi nelle tabelle suddette.

Il sindaco concede l'anzidetta autorizzazione, previo accertamento della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti e dal presente decreto.

La stessa autorizzazione può essere concessa alle condizioni ed alle modalità di cui al precedente comma ai titolari degli esercizi previsti dalla tabella VIII allegata al citato decreto ministeriale 30 agosto 1971.

Art. 4.

Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'art. 515 del codice penale, quando abbia per oggetto i prodotti di cui al presente decreto, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 10 milioni.

Durante il procedimento penale può essere disposta la sospensione della autorizzazione amministrativa alla vendita. In tutti i casi in cui è disposta tale sospensione, il provvedimento è comunicato dal sindaco all'autorità giudiziaria; questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al sindaco il quale dispone la revoca della sospensione stessa sempreché essa non sia stata disposta per altra causa.

La condanna importa la revoca dell'autorizzazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — BONIFACIO — MARCORA — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
***Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1977***
***Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 6***

---

**ERRATA-CORRIGE**
(Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, concernente: « Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 3 dicembre 1976, alla lettera *f)* dell'art. 6 dove è scritto: « ... per l'esercizio di attività professionali di altre attività ... », leggasi: « ... per l'esercizio di attività professionali *e* di altre attività ... ».

---

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1976.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Olmar - Officina lavorazione metalli arredamento riscaldamento, in Cadoneghe.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Olmar - Officina lavorazione metalli arredamento riscaldamento di Cadoneghe (Padova) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Olmar - Officina lavorazione metalli arredamento riscaldamento di Cadoneghe (Padova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1976

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(395)**

---

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1976.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale di Cosenza, per la rivalutazione dei terreni espropriati nei territori silani in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 15 marzo 1956, n. 156, recante norme per il pagamento delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1956, registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 3 dicembre 1956, con il quale sono state costituite le commissioni provinciali per la rivalutazione delle indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 156 del 1956;

Vista la nota n. 2212/Gab. del 26 marzo 1976, con la quale l'intendenza di finanza di Cosenza comunica che il geom. capo Rossi Ernesto, membro effettivo della commissione provinciale di Cosenza, a seguito del suo collocamento a riposo, non può più esercitare tale incarico e designa, in sostituzione del medesimo, il signor Piluso Ugolino, geometra principale in servizio presso l'U.T.E. di Cosenza;

Decreta:

Il geometra principale Piluso Ugolino è nominato membro effettivo della commissione provinciale di Cosenza costituita col decreto ministeriale 31 luglio 1956, in sostituzione del geom. Rossi Ernesto, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1976

*Il Ministro*: MARCORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1976*
*Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 145*

(253)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1976.

**Determinazione, per il periodo 1° settembre 1975-31 agosto 1976, della misura del tasso di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'articolo 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1063, occorre provvedere annualmente, con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, all'accertamento dell'interesse di mora dovuto agli appaltatori per pagamenti effettuati oltre il novantesimo giorno dal termine stabilito dal secondo comma dell'art. 33 del citato capitolato generale e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza prevista nel capitolato speciale di appalto;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata per il periodo 1° settembre 1975-31 agosto 1976, al 15,50% (quindici e cinquanta per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1976

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

(20)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.

**Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente la protezione delle nuove varietà vegetali.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, che prevede l'emanazione di norme regolamentari;

Decreta:

*Capo I*

DOMANDA E CONCESSIONE DEL BREVETTO PER VARIETÀ VEGETALE

Art. 1.

La domanda di brevetto per una nuova varietà vegetale deve essere redatta in triplice esemplare di cui uno, originale, sulla prescritta carta bollata e due su carta semplice.

La domanda deve essere depositata, con gli allegati previsti nell'art. 3, presso l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Roma delegato a ricevere, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1972, i depositi di documenti che possono essere effettuati direttamente presso l'ufficio centrale brevetti.

La domanda può essere inviata anche direttamente all'ufficio centrale brevetti mediante plico postale raccomandato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.

Eventuali altri documenti concernenti la domanda anzidetta per i quali sia prescritto il deposito ai sensi dell'art. 1, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 540 del 1972 possono essere depositati anche presso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato degli altri capoluoghi di provincia.

Art. 2.

La domanda deve contenere:

1) il cognome, il nome, la nazionalità ed il domicilio del richiedente e, se vi sia, anche del suo mandatario;

2) l'indicazione, sotto forma di titolo, del genere e della specie cui la varietà vegetale appartiene e, in forma concisa e precisa, delle sue essenziali caratteristiche botaniche distintive;

3) l'indicazione della denominazione che il richiedente propone di dare alla varietà per contraddistinguerla dalle altre varietà già conosciute;

4) le altre indicazioni che, ai sensi delle disposizioni legislative in materia di brevetti d'invenzione industriale, il richiedente può fare nella domanda per quanto concerne eventuali diritti di priorità rivendicati, la designazione del o dei costitutori, nonché altri diritti di terzi;

5) l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda di brevetto devono essere allegati:

*a*) una descrizione della varietà vegetale, in triplice esemplare, da redigere secondo le prescrizioni dell'art. 4, primo e secondo comma;

*b*) la riproduzione grafica o fotografica della varietà vegetale, in tre esemplari del formato di cm 21 × 30, al fine di una migliore identificazione della varietà ed, in particolare, delle sue specifiche caratteristiche;

*c*) le informazioni di cui al terzo comma dell'art. 4, in triplice esemplare;

*d*) una dichiarazione conforme alle prescrizioni dell'art. 5, sottoscritta dal richiedente, in duplice esemplare;

*e*) l'attestazione comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per il primo triennio, della tassa per la pubblicazione della descrizione e della riproduzione grafica, nonché, se vi sia, della tassa per la lettera d'incarico;

*f*) la procura o la lettera d'incarico, quando vi sia un mandatario, salvo la facoltà di depositare tale documento entro un mese dal deposito della domanda;

*g*) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate, salvo la facoltà di depositarli entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di deposito della domanda.

La domanda di brevetto non è ricevibile quando ad essa non siano allegati almeno un esemplare della descrizione della varietà vegetale con almeno un esemplare dei disegni o fotografie in essa richiamate, nonché l'attestazione di pagamento delle tasse prescritte; si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.

Art. 4.

La varietà deve essere descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i vari caratteri di natura morfologica o fisiologica che la fanno distinguere dalle altre varietà similari conosciute. Nella descrizione deve essere indicata anche la denominazione proposta dal richiedente.

Se per la produzione commerciale della varietà occorra la ripetuta utilizzazione di un'altra varietà, devono essere descritti anche i caratteri di quest'ultima.

Alla descrizione può essere allegata ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda e concernente i risultati degli esami in cultura eventualmente già intrapresi in Italia o all'estero, in particolare per quanto si riferisce alla omogeneità e stabilità dei caratteri. Se la documentazione è redatta in lingua straniera, essa deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal mandatario.

Art. 5.

Con la dichiarazione prevista alla lettera *d*) dell'art. 3 il richiedente deve dichiarare:

1) che la varietà per la quale chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;

2) che la varietà e il suo materiale di propagazione e riproduzione non sono stati offerti in vendita o comunque commercializzati in Italia, con l'assenso del costitutore o dei suoi aventi causa, anteriormente alla data del deposito della domanda, né, da più di quattro anni, sul territorio di qualsiasi altro Stato;

3) se, per la produzione commerciale della varietà, occorra la ripetuta utilizzazione di altre varietà protette; in tal caso dovrà allegarsi l'autorizzazione scritta dei titolari dei brevetti che consentano l'utilizzazione di dette altre varietà;

4) che s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della varietà stessa;

5) se sia stata già depositata, per la stessa varietà, domanda di protezione in altri Stati; in caso affermativo il richiedente deve indicare quale esito abbia avuto la domanda nei vari Stati;

6) che rinuncia al marchio d'impresa che egli eventualmente utilizzi e che sia identico alla denominazione proposta per la varietà, impegnandosi a trascrivere un formale atto di rinuncia al marchio registrato prima della concessione del brevetto richiesto.

In caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto 4), la domanda di brevetto, previa diffida con assegnazione di un congruo termine, s'intende ritirata.

Art. 6.

Per la compilazione della domanda di brevetto, della descrizione della varietà, della dichiarazione prevista all'art. 5 nonché del processo verbale di deposito della domanda potranno essere prescritti dall'ufficio centrale brevetti appositi formulari.

Art. 7.

La denominazione della varietà vegetale proposta dal richiedente deve essere conforme alle prescrizioni degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.

Qualora la varietà abbia già formato oggetto di domanda di protezione in un altro Stato dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali ed una sua denominazione sia già stata accettata dal detto Stato, tale denominazione deve obbligatoriamente essere utilizzata anche in Italia, salva la facoltà dell'ufficio centrale brevetti di richiedere la traduzione italiana della denominazione originale.

Se una varietà, con una propria denominazione, è in corso d'iscrizione o già iscritta in un registro ufficiale italiano delle varietà vegetali, la stessa denominazione deve essere proposta nella domanda di brevetto.

Art. 8.

Il processo verbale di deposito della domanda di brevetto deve contenere le indicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, nonché le altre indicazioni previste

nel formulario che sarà prescritto ai sensi dell'art. 6; copia del processo verbale viene trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'ufficio centrale brevetti riunisce in volumi rilegati copia dei processi verbali di deposito; la raccolta di detti volumi costituisce il « Registro delle domande di brevetto per novità vegetali ».

Su detto registro deve essere annotata la data di affissione dell'avviso previsto al secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, nonché essere effettuate le trascrizioni e annotazioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di brevetti d'invenzione.

Art. 9.

L'avviso da affiggere all'albo dell'ufficio ai sensi dell'art. 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, deve menzionare la data di deposito della domanda di brevetto, il nome e l'indirizzo del richiedente e quello del costitutore, quando quest'ultimo non sia il richiedente e sia designato, la denominazione proposta e l'indicazione del genere o specie cui appartiene la varietà con le sue caratteristiche essenziali distintive.

Art. 10.

I rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda devono essere comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.

Il parere previsto all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, deve essere comunicato all'interessato solo se esso non sia, in tutto o in parte, favorevole all'accoglimento della domanda di brevetto. In tale caso le eventuali controdeduzioni dell'interessato devono essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la formulazione del parere definitivo al quale l'ufficio dovrà attenersi ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto citato. I predetti pareri sono adeguatamente motivati.

Se la domanda di brevetto non può essere accolta ovvero viene considerata ritirata, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato e procede al rimborso delle tasse versate ad eccezione della tassa di domanda. La tassa di esame può essere rimborsata solo quando l'esame stesso non sia stato ancora iniziato.

Art. 11.

La denominazione proposta per la nuova varietà vegetale, dopo esame preliminare da parte dell'ufficio centrale brevetti, viene comunicata all'ufficio dell'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (U.P.O.V.) per le eventuali obiezioni.

Se la denominazione della varietà proposta dal richiedente non è ritenuta dall'ufficio, su parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conforme alle prescrizioni degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, il richiedente è invitato a proporre una nuova denominazione entro due mesi dalla data della comunicazione che gli viene fatta.

La nuova denominazione proposta deve essere pubblicata ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 9 del decreto citato e comunicata all'ufficio dell'Unione di cui al primo comma.

Qualora il richiedente non proponga una nuova denominazione nel termine anzidetto, la domanda di brevetto è considerata ritirata.

Se la denominazione respinta risulta in corso di iscrizione o già iscritta in un registro ufficiale italiano delle varietà vegetali, il richiedente è tenuto a presentare, prima della concessione del brevetto idonea documentazione comprovante che la precedente denominazione è stata sostituita da quella approvata.

Art. 12.

I brevetti per novità vegetali devono essere contrassegnati da un numero progressivo, secondo la data di concessione, distinto da quello degli altri brevetti d'invenzione. Essi contengono le indicazioni previste nell'art. 13 del decreto ministeriale 22 febbraio 1973 nonché la denominazione della varietà.

I brevetti sono redatti in un originale e due copie conformi; una delle copie è rimessa all'interessato con annessa la descrizione e i disegni o fotografie e l'altra è conservata nel fascicolo della corrispondente domanda.

Gli originali dei brevetti devono essere riuniti in separate raccolte rilegate, costituenti, a tutti gli effetti, il « Registro dei brevetti per novità vegetali » sul quale sono effettuate, per ciascun brevetto, le trascrizioni e le annotazioni prescritte.

L'ufficio centrale brevetti informa il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla concessione dei brevetti concernenti nuove varietà vegetali.

Art. 13.

Dopo la concessione del brevetto la descrizione ed i soli disegni sono stampati.

Art. 14.

Il « Registro delle denominazioni delle novità vegetali » previsto all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, deve contenere le seguenti indicazioni:

*a*) il numero e la data di deposito della domanda di brevetto con la quale è stata chiesta la protezione della varietà e ne è stata proposta la denominazione;

*b*) la data di comunicazione della proposta all'ufficio dell'U.P.O.V.;

*c*) il numero e la data di rilascio del brevetto con la denominazione definitivamente approvata.

Il registro può essere ordinato per schede in ordine alfabetico.

*Capo II*

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DELLA VARIETÀ VEGETALE

Art. 15.

La commissione consultiva, costituita ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente, i membri e i loro supplenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) del sopracitato art. 18 sono nominati, su proposta dell'amministrazione competente, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Con la stessa procedura si provvede, in caso di vacanza, alla sostituzione del presidente e dei membri e supplenti di cui al comma precedente.

Art. 16.

La richiesta di parere alla commissione è accompagnata da una relazione redatta dall'ufficio competente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite, nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente. La commissione può sentire i funzionari che hanno proceduto ai suddetti adempimenti.

Art. 17.

La commissione consultiva viene convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.

L'avviso di convocazione deve indicare la data e l'ora della seduta, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Ciascun membro della commissione può chiedere al presidente di inserire nell'ordine del giorno questioni di carattere generale; può inoltre, prima della seduta, prendere visione degli atti e documenti relativi agli affari da trattare.

Art. 18.

Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti, oltre al presidente, la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri; in caso di parità di voto prevale quello del presidente.

Art. 19.

La convocazione delle parti, nei casi previsti dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è disposta con provvedimento del presidente il quale può anche concedere un termine per la presentazione di documenti e memorie.

Art. 20.

Di ogni seduta della commissione consultiva viene redatto, a cura del segretario, apposito processo verbale nel quale sono riportati l'ordine del giorno, i nomi dei membri presenti, un riassunto della discussione e le deliberazioni approvate, con i voti riportati.

Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dal segretario e trasmesso a tutti i membri della commissione; in mancanza di osservazioni nei trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il verbale s'intende approvato.

Art. 21.

Il servizio di segreteria della commissione provvede a tenere il libro dei processi verbali ed il registro di protocollo per l'annotazione di tutti gli atti ricevuti e trasmessi dalla commissione, nonché a conservare i fascicoli delle domande di brevetto trattate.

Art. 22.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se sono necessari gli accertamenti di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione e di moltiplicazione delle varietà.

Nel caso di varietà ibride il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può chiedere, ove necessario, la consegna anche del materiale riproduttivo dei componenti genealogici.

Art. 23.

Gli istituti ed enti designati per gli accertamenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste devono eseguire le prove nei termini e con le modalità stabilite da detto Ministero. Essi devono rilasciare ricevuta del materiale loro consegnato e se questo fosse in quantità inadeguata o difettoso a causa dello stato di conservazione o del trasporto, redigono apposito processo verbale che trasmettono in copia al Ministero sopra indicato.

In caso di mancanza di risultati o di dubbi sui medesimi può essere disposta la ripetizione delle prove.

Art. 24.

Il richiedente ha la facoltà di seguire le prove; a tal fine può chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a visitare le coltivazioni.

L'istituto designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto dettagliato sui risultati ottenuti al Ministero predetto, che ne invia copia al richiedente; questi può avanzare rilievi e osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione del rapporto.

Art. 25.

Al fine di accertare la permanenza dei requisiti nel ritrovato vegetale, oggetto del brevetto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può chiedere al titolare od al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo.

In caso di accertamento di mancata permanenza dei requisiti o di omessa presentazione del materiale di cui sopra nel termine fissato dal predetto Ministero, gli atti sono trasmessi alla commissione consultiva per il parere.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dà comunicazione all'ufficio centrale brevetti dei risultati degli accertamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1976

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per la sanità*
DAL FALCO

(323)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1976.

**Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per l'anno 1975 agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nella provincia di Taranto.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 2, primo comma, n. 3) e 36, primo e ultimo comma della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Sentito il parere della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, espresso nell'adunanza del 5 luglio 1976;

Ritenuta l'opportunità, avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire, di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, e della legge 21 luglio 1959, n. 533, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nella provincia di Taranto, compresa nelle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, determinate in conformità al secondo comma dell'art. 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione e che siano stati occupati, oltre che nella campagna 1974-75, almeno in una delle due campagne precedenti, alle dipendenze di imprese esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco nella provincia di Taranto.

La concessione del sussidio di cui al comma precedente è regolata dalle disposizioni del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni, nonchè da quelle degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'art. 1 è corrisposto, semprechè concorrano tutte le condizioni previste dalla legge e dal regolamento, per un periodo massimo di novanta giorni a coloro che sono stati occupati per l'intera durata della campagna 1974-75 e di quarantacinque giorni negli altri casi.

Inoltre, per coloro che abbiano già fruito di indennità o sussidio straordinario di disoccupazione nel periodo di un anno immediatamente precedente, la corresponsione di entrambe le prestazioni non potrà superare i centottanta giorni complessivi nel periodo medesimo.

La domanda di sussidio deve essere presentata, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, entro sessanta giorni da quello di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i periodi di carenza di cui agli articoli 73, 76 e 77 del medesimo decreto-legge.

Ai fini del diritto al sussidio non costituiscono ostacolo brevi periodi di lavoro, non eccedenti singolarmente o complessivamente la durata di quindici giorni, eventualmente svolti dall'interessato dopo l'ultima occupazione alle dipendenze delle imprese di cui all'art. 1 e prima della scadenza del termine di cui al comma precedente.

Art. 3.

Non hanno diritto al sussidio di cui all'art. 1 i lavoratori di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 novembre 1976

*Il Ministro*
*per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(242)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

**Sostituzione di alcuni membri del comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni di cui all'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1213;

Visto il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 2209;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1945, n. 809;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542;

Visto l'art. 17 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1970, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 28;

Visto l'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relativo alla composizione del comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al divieto di corrispondere ai dirigenti indennità, proventi e compensi dovuti in connessione con la loro carica;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, relativo al divieto di corrispondere al personale statale indennità, compensi, premi, gettoni di presenza per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale;

Viste le proposte di sostituzione di alcuni membri pervenute dalle amministrazioni interessate e considerata la necessità di provvedere ad apportare le opportune variazioni alla composizione del comitato sopraindicato;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Romualdo Moroni, direttore generale della Direzione generale della tutela economica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il dott. Giovanni

Mazzeo, primo dirigente della predetta direzione generale sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente del comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni, di cui all'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in sostituzione del dott. Vincenzo Di Chio e del dott. Roberto Nicolai.

La dott.ssa Marcella Caboni, direttore di divisione r.e. del Ministero del commercio con l'estero presso la Direzione generale importazioni ed esportazioni è nominata segretario supplente del precitato comitato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1976

*Il Ministro*: OSSOLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *dicembre* 1976
*Registro n.* 3 *Commercio estero, foglio n.* 183

(290)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1976.
**Classificazione tra le provinciali di alcune strade comunali in provincia di Novara.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 28 aprile 1975, n. 134, con il quale l'amministrazione provinciale di Novara ha deliberato di chiedere la classificazione fra le provinciali delle seguenti 14 strade comunali:

1) Oleggio-Castelnovate: dalla strada statale n. 32 (innesto per Loreto) alla sponda destra del Ticino, dell'estesa di km 4 + 442;

2) Pombia-Castelnovate: dall'abitato di Pombia all'innesto con la strada Oleggio-Castelnovate, dell'estesa di km 4 + 106;

3) Divignano-strada statale n. 32: dalla strada provinciale Fontaneto-Cressa-Divignano-strada statale n. 32, nei pressi del municipio di Divignano, alla strada statale n. 32 al km 27 + 000, in territorio del comune di Borgoticino, dell'estesa di km 1 + 898;

4) Lagna-Pella: dall'abitato di Pella all'abitato di Ronco (frazione di Pella), dell'estesa di km 2 + 941;

5) Revislate-Borgoticino: dalla strada provinciale Agrate Conturbia-Comignano, poco prima dell'abitato di Revislate, alla strada provinciale Agrate Conturbia-Borgoticino, nei pressi della cascina Bassone, dell'estesa di km 0 + 886;

6) Di Dormelletto: dalla strada statale n. 142, nei pressi di Oleggio Castello, all'innesto con la strada provinciale Borgomanero-strada statale n. 32, dell'estesa di km 5 + 235;

7) Cavaglio-S. Donnino: dalla strada provinciale di Valle Cannobina, in corrispondenza alla progressiva km 4 + 825, all'abitato di Cavaglio S. Donnino (frazione di Cavaglio Spoccia), dell'estesa di km 1 + 331;

8) Di Cossogno: dalla strada provinciale di Cossogno, in corrispondenza alla progressiva km 3 + 225, all'abitato di Cossogno, dell'estesa di km 0 + 645;

9) Di Ungiasca: dalla strada provinciale di Miazzina, in corrispondenza alla progressiva km 3 + 823, all'abitato di Ungiasca (frazione di Cossogno), dell'estesa di km 1 + 282;

10) Di Valle Intrasca: dalla strada provinciale di Valle Intrasca, in corrispondenza alla progressiva km 0+ 985, all'innesto con la stessa strada provinciale di Valle Intrasca, in corrispondenza alla progressiva di km 1 + 748, dell'estesa di km 0 + 413;

11) Dell'Alpe Quaggione: dal termine della strada provinciale di Germagno, nell'abitato omonimo, all'Alpe Quaggione, in territorio del comune di Germagno, della estesa di km 5 + 150;

12) Gattugno-Colla: dalla strada provinciale dell'Alpe Quaggione, in corrispondenza alla progressiva km 1 + 603, a Gattugno (frazione di Omegna), dell'estesa di km 1 + 641;

13) Anzola-Cuzzago: dalla strada provinciale di Pieve Vergonte, poco prima dell'abitato di Anzola d'Ossola, all'abitato di Cuzzago (frazione di Premosello Chiovenda), della estesa di km 1 + 396;

14) Vogogna-Pieve Vergonte: è un tratto di strada che rappresenta una variante alla strada provinciale Vogogna-Pieve Vergonte, collegando detta provinciale alla strada statale n. 33 nei pressi del centro comunale di Vogogna per una estesa di km 0 + 230;

Ritenuto che la suddetta deliberazione provinciale n. 134 trasmessa al comitato regionale di controllo della regione Piemonte è divenuta esecutiva il giorno 9 settembre 1975;

Visto il voto n. 850/75 in data 6 aprile 1976, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che i tratti di strade comunali anzidetti possono essere classificati provinciali ad eccezione della breve diramazione verso la sponda destra del fiume Ticino della strada n. 1 (Oleggio-Castelnovate) e dei tronchi di strada di cui al n. 4 (Lagna-Pella), n. 7 (Cavaglio-S. Donnino), n. 9 (di Ungiasca), n. 11 (Dell'Alpe Quaggione), n. 12 (Gattugno-Colla);

Ritenuto che le rimanenti strade possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le seguenti strade:

Oleggio-Castelnovate-Pombia di km 8 + 500 (con esclusione della breve diramazione verso la sponda destra del fiume Ticino);
Divignano-strada statale n. 32 di km 1 + 898;
Revislate-Borgo Ticino di km 0 + 886;
di Dormeletto di km 5 + 235;
di Cossogno di km 0 + 645;
di Valle Intrasca di km 0 + 413;
Anzola-Cuzzago di km 1 + 396;
Vogogna-Pieve Vergonte di km 0 + 230,

di cui alle premesse per una lunghezza complessiva di km 19 + 203 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(250)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1976.

**Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Officina farmaceutica C.O.C., in Bologna.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2901 in data 26 ottobre 1961 la ditta Officina farmaceutica C.O.C. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Albertoni n. 9, specialità medicinali chimiche purchè registrate nelle forme: soluzioni in genere, sciroppi, fiale, pomate, supposte e ovuli;

Vista la lettera in data 2 gennaio 1975, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Officina farmaceutica C.O.C. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Bologna, via Albertoni n. 9, concessa con decreto ministeriale n. 2901 del 26 ottobre 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1976

*Il Ministro*: DAL FALCO

(206)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1976.

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della ditta La Gioia sud - Industrie chimiche farmaceutiche, in Aprilia.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4536 in data 19 agosto 1969 la ditta La Gioia sud - Industrie chimiche e farmaceutiche, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Aprilia (Latina), strada statale Pontina n. 148, km 50,700, preparati galenici nelle seguenti forme farmaceutiche: sciroppi, soluzioni, gocce, polveri, granulati, compresse, confetti, capsule, supposte, ovuli, fiale liofilizzate e preparati iniettabili;

Vista la lettera in data 24 gennaio 1976, con la quale la ditta rinuncia all'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta La Gioia sud - Industrie chimiche e farmaceutiche, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Aprilia (Latina), strada statale Pontina n. 148, km 50,700, concessa con decreto n. 4536 del 19 febbraio 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Latina è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1976

*Il Ministro*: DAL FALCO

(210)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Bastia Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1976, il comune di Bastia Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 448.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(38/M)

**Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1976, il comune di Budrio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 293.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(39/M)

**Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1976, il comune di Castellana Grotte (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 796.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(40/M)

**Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1976, il comune di Veglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 415.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(41/M)

**Autorizzazione al comune di Bagnolo Mella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1976, il comune di Bagnolo Mella (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(42/M)

**Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Oria (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 636.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(44/M)

**Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.333.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(45/M)

**Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Isernia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 815.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(46/M)

**Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.399.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(47/M)

**Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Oristano viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.003.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(48/M)

**Autorizzazione al comune di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Padova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.417.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(49/M)

**Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.362.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(50/M)

**Autorizzazione al comune di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Pavia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.843.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(51/M)

**Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 10.525.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(52/M)

**Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8.137.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(53/M)

**Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Pescara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.169.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(54/M)

**Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.982.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(55/M)

**Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Pistoia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.994.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(56/M)

**Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(57/M)

**Autorizzazione al comune di Santo Stino di Livenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Santo Stino di Livenza (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(58/M)

**Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Chiaromonte Gulfi (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 533.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4434/M)**

**Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 851.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(59/M)**

**Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Apice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.219.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(60/M)**

**Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Mantova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.693.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(61/M)**

**Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Monopoli (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 893.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(62/M)**

**Autorizzazione al comune di S. Martino dall'Argine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di S. Martino dall'Argine (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.404.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(63/M)**

**Autorizzazione al comune di Revere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Revere (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.762.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(64/M)**

**Autorizzazione al comune di Rendondesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Rendondesco (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.148.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(65/M)**

**Autorizzazione al comune di Casalromano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Casalromano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.319.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(66/M)**

**Autorizzazione al comune di Castiglione di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.116.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(67/M)**

**Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Meldola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(68/M)**

**Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 246.336.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(69/M)**

**Autorizzazione al comune di Santa Teresa di Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Santa Teresa di Riva (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(70/M)**

**Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.793.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(71/M)**

**Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Berra (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.066.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(72/M)**

**Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Monteveglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.145.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(73/M)**

**Autorizzazione al comune di Castello d'Argile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Castello d'Argile (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.659.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(74/M)**

**Autorizzazione al comune di Alano di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Alano di Piave (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(75/M)**

**Autorizzazione al comune di Castellazzo Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Castellazzo Bormida (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.542.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(76/M)**

**Autorizzazione al comune di Persico Dosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Persico Dosimo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.656.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(77/M)**

**Autorizzazione al comune di Martignano di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Martignano di Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.342.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(78/M)**

**Autorizzazione al comune di Grumello Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Grumello Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.137.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(79/M)**

**Autorizzazione al comune di Corte dei Cortesi con Cignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Corte dei Cortesi con Cignone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.947.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(80/M)**

**Autorizzazione al comune di Poiana Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Poiana Maggiore (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(81/M)**

**Autorizzazione al comune di Negrar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Negrar (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(82/M)**

**Autorizzazione al comune di Gruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Gruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(83/M)**

**Autorizzazione al comune di Fiesso d'Artico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Fiesso d'Artico (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(84/M)**

**Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Campagna Lupia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(85/M)**

**Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Pienza (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.857.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(86/M)

**Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Murlo (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.528.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(87/M)

**Autorizzazione al comune di Abbadia S. Salvatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Abbadia S. Salvatore (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(88/M)

**Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Castellarano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.367.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(89/M)

**Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.836.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(90/M)

**Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Tortorici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(91/M)

**Autorizzazione al comune di Besenzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Besenzone (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(92/M)

**Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Riolunato (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.622.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(93/M)

**Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Frassinoro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.782.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(94/M)

**Autorizzazione al comune di Monterotondo Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(95/M)

**Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Derovere (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(96/M)

**Autorizzazione al comune di Goro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Goro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(97/M)

**Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Gonzaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(98/M)

**Autorizzazione al comune di Spilamberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di Spilamberto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(99/M)

**Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Corniglio (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(100/M)**

**Autorizzazione al comune di Fontevivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Fontevivo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(101/M)**

**Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Varsi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(102/M)**

**Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Piedimonte Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(103/M)**

**Autorizzazione al comune di Cerda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Cerda (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(104/M)**

**Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Gangi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(105/M)**

**Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Pace del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(106/M)**

**Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Aci Catena (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(107/M)**

**Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Nissoria (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(108/M)**

**Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Riesi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 529.516.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(109/M)**

**Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Marianopoli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(110/M)**

**Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Mazzarino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 852.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(111/M)**

**Autorizzazione al comune di Castronovo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Castronovo di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(112/M)**

**Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, il comune di Trabia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(113/M)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

**Corso dei cambi del 13 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 876,30 | 876,30 | 876,20 | 876,30 | 876,10 | 876,25 | 876,25 | 876,30 | 876,30 | 876,30 |
| Dollaro canadese | 870,25 | 870,25 | 870,60 | 870,25 | 870 — | 870,20 | 870,10 | 870,25 | 870,25 | 870,25 |
| Franco svizzero | 353,25 | 353,25 | 353,30 | 353,25 | 354,35 | 356,20 | 353,15 | 353,25 | 353,25 | 353,25 |
| Corona danese | 148,76 | 148,76 | 148,90 | 148,76 | 148,93 | 148,75 | 148,73 | 148,76 | 148,76 | 148,75 |
| Corona norvegese | 166,05 | 166,05 | 166,20 | 166,05 | 166,10 | 166 — | 166,05 | 166,05 | 166,05 | 166 — |
| Corona svedese | 207,83 | 207,83 | 208 — | 207,83 | 208 — | 207,80 | 207,90 | 207,83 | 207,83 | 207,85 |
| Fiorino olandese | 350,56 | 350,56 | 350,70 | 350,56 | 350,80 | 350,55 | 350,68 | 350,56 | 350,56 | 350,55 |
| Franco belga | 23,838 | 23,838 | 23,86 | 23,838 | 23,85 | 23,80 | 23,837 | 23,838 | 22,838 | 23,85 |
| Franco francese | 176,09 | 176,09 | 176,20 | 176,09 | 176,15 | 176,05 | 176,12 | 176,09 | 176,09 | 176,10 |
| Lira sterlina | 1497,05 | 1497,05 | 1497,75 | 1497,05 | 1496,65 | 1497 — | 1497,35 | 1497,05 | 1497,05 | 1497,05 |
| Marco germanico | 366,95 | 366,95 | 367,40 | 366,95 | 367,10 | 366,90 | 366,89 | 366,95 | 366,95 | 366,95 |
| Scellino austriaco | 51,68 | 51,68 | 51,72 | 51,68 | 51,65 | 51,65 | 51,70 | 51,68 | 51,68 | 51,68 |
| Escudo portoghese | 27,465 | 27,465 | 27,45 | 27,465 | 27,55 | 27,45 | 27,50 | 27,465 | 27,465 | 27,45 |
| Peseta spagnola | 12,793 | 12,793 | 12,80 | 12,793 | 12,80 | 12,75 | 12,793 | 12,793 | 12,793 | 12,80 |
| Yen giapponese | 2,996 | 2,996 | 2,9950 | 2,996 | 2,99 | 2,98 | 2,996 | 2,996 | 2,996 | 2,99 |

**Media dei titoli del 13 gennaio 1977**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 87 — |
| Redimibile 3,50% 1934 | 98,450 |
| » 3,50% (Ricostruzione) | 87,375 |
| » 5% (Ricostruzione) | 93,975 |
| » 5% (Riforma fondiaria) | 97,400 |
| » 5% (Città di Trieste) | 89,600 |
| » 5% (Beni esteri) | 89,625 |
| » 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 76,800 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 74,825 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 75,200 |
| » 6% » » 1970-85 | 76,950 |
| » 6% » » 1971-86 | 76,400 |
| » 6% » » 1972-87 | 74,775 |
| » 9% » » 1975-90 | 83,600 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91 | 82,875 |
| Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50% 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50% 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50% 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978) | 91 — |
| » 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) | 86,650 |
| » 5,50% ( » 1° gennaio 1980) | 81,250 |
| » 5,50% ( » 1° aprile 1982) | 77,800 |
| » poliennali 7% 1978 | 92,500 |
| » » 9% 1979 (1ª emissione) | 89,925 |
| » » 9% 1979 (2ª emissione) | 88,650 |
| » » 9% 1980 | 87,700 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 13 gennaio 1977**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 876,275 |
| Dollaro canadese | 870,175 |
| Franco svizzero | 353,20 |
| Corona danese | 148,745 |
| Corona norvegese | 166,05 |
| Corona svedese | 207,865 |
| Fiorino olandese | 350,62 |
| Franco belga | 23,837 |
| Franco francese | 176,105 |
| Lira sterlina | 1497,20 |
| Marco germanico | 366,92 |
| Scellino austriaco | 51,69 |
| Escudo portoghese | 27,482 |
| Peseta spagnola | 12,793 |
| Yen giapponese | 2,996 |

# MINISTERO DEL TESORO

**Smarrimento di ricevute di debito pubblico**

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1736 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1718 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1659 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1660 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1656 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1657 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1658 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1681 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1682 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1673 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1674 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1629 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 280.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1630 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1632 mod. 25/A — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 715.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1633 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1634 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 2.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1635 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 220.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1636 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1637 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1638 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1684 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 550.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1710 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 2.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1711 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale: L. 200.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1742 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1743 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1738 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 825.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1739 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 375.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1740 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 965.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1741 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1648 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1642 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1643 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 510.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1644 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1650 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1732 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1733 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 115.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1734 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1735 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 130.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 10 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**(13040)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di primo ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie, da destinare agli uffici aventi sede in Puglia e Sicilia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie per far fronte alle esigenze di funzionamento degli ispettorati aventi sede in Puglia e Sicilia;
Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

### Art. 1.

*Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione*

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di primo ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie, da destinare agli ispettorati aventi sede nelle regioni: Puglia e Sicilia.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso col presente decreto è riservato agli impiegati dei ruoli della carriera di concetto di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, purchè siano in possesso del prescritto diploma di laurea in scienze agrarie.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in scienze agrarie con esclusione di altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
4) godimento dei diritti politici;
5) buona condotta;
6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;
7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

*b*) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c*) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

### Art. 2.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

*c*) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

*d*) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*e*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*g*) il possesso del prescritto diploma di laurea con l'indicazione dell'università e della data in cui il diploma stesso è stato conseguito;

*h*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

*l*) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle circoscrizioni regionali per le quali concorrono;

*m*) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.
*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
*Prove di esame*

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) agraria.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1) economia rurale ed estimo;
2) meccanica agraria;
3) diritto penale e diritto processuale penale limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

*Le prove scritte del concorso di cui al precedente articolo 1, avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Priolo, contrada Biggemi (Siracusa) presso il C.I.A.P.I. (Centro di addestramento professionale) nei giorni 15 e 16 giugno 1977, salva la facoltà di istituire altre sedi, in relazione al numero degli aspiranti.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi (muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica) senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.
*Esito delle prove di esame*

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.
*Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina*

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.
*Graduatoria*

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
*Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del fun-

zionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli ispettorati del lavoro aventi sede nelle circoscrizioni per le quali hanno concorso e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a primo ispettore.

Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso gli uffici aventi sede in circoscrizioni diverse da quella di assegnazione prima che abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 190 di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.396.500 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 86.252, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1976

*Il Ministro*: Anselmi

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre* 1976
*Registro n.* 11 *Lavoro, foglio n.* 129

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo)

*Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV* - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . . nato a . . . . . (provincia . . . .) il giorno . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale, per esami, a quattro posti di primo ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie da destinare agli ispettorati aventi sede nelle regioni: Puglia e Sicilia.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

*a)* è cittadino italiano;

*b)* è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .(2);

*c)* non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

*d)* è in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso . . in data . .,

*e)* per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .(4);

*f)* non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . . . dal . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . dal . . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

*g)* si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ispettorati regionali o provinciali del lavoro nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorre.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . . . . . . .

Data, . . . . . . . .

Firma . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . .»; ovvero «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(222)

**Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso, per esami, a consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione centrale per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

**Art. 1.**

*Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione*

E' indetto un concorso, per esami, a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso col presente decreto è riservato agli impiegati dei ruoli della carriera di concetto di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, con esclusione di altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

## Art. 2.
### *Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalle data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (I candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto diploma di laurea con l'indicazione dell'università e della data in cui il diploma stesso è stato rilasciato;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) se intendono effettuare la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco) e quale, nel colloquio;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

## Art. 3.
### *Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

## Art. 4.
### *Prove di esame*

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto privato e diritto processuale civile;

b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;

c) economia politica;

d) scienze delle finanze;

e) diritto internazionale pubblico e privato, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;

f) nozioni di contabilità di Stato;

g) statistica metodologica;

h) prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco).

*Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Roma, presso il C.A.P. (Centro di addestramento professionale) «Teresa Gerini» via Tiburtina (Ponte Mammolo), nei giorni 5 e 6 luglio 1977, salva la facoltà di istituire altre sedi, in relazione al numero degli aspiranti.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

## Art. 5.
### *Esito delle prove di esame*

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre aggiunto un decimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa di lingua straniera, nel cui colloquio di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

*Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina*

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

*Graduatoria*

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

*Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 190 di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.396.500 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 86.252, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1976

*Il Ministro*: ANSELMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1976*
*Registro n. 11 Lavoro, foglio n. 130*

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 1.500)

*Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV* - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . . . nato a . . . . . (provincia . . . . . .) il giorno . . . . . . . domiciliato in . . . . . c.a.p. n. . . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione centrale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è cittadino italiano;

*b*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . .(2);

*c*) non ha riportato condanne penali e non ha precedenti penali pendenti a proprio carico (3);

*d*) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .(4);

*f*) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

*g*) chiede di sostenere (nel caso affermativo), al colloquio, la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco), (indicare quale) . . . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . . . . . . . . . .

Data, . . . . .

Firma . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo di rinvio in qualità di . . .»; ovvero «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(223)

## OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

**Concorso ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

**(305)**

## OSPEDALE « CITTA' DI IMPERIA » DI IMPERIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Imperia.

**(306)**

## OSPEDALE GERIATRICO « PIO ISTITUTO DELLA ADDOLORATA » DI ROMA

**Concorso ad un posto di assistente ortopedico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Roma.

**(307)**

## ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

**Concorso ad un posto di assistente della sezione betatrone della divisione di alte energie radianti della ripartizione di oncologia clinica.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione betatrone della divisione di alte energie radianti della ripartizione di oncologia clinica presso l'istituto Regina Elena.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (reparto personale) dell'ente in Roma.

**(308)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770150)